

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA
N.100070000091 CARTA PREPAID**

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la carta Prepaid tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000091.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che Inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di assicurazione.

ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.

ASSICURATO: persona fisica intestataria della Carta;

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, prestato tramite la Centrale Operativa Ima Italia S.p.A.

CARTA ASSICURATA: Carta Prepaid valida ed emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione della carta Prepaid e per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA: la Struttura Organizzativa di Ima Italia S.p.A.- costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.

CONTRAENTE: la banca emittente della carta Assicurata.

CLIENTE: il cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Prepaid), persona fisica o giuridica che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da essa svolta, chiedi l'emissione della Carta (da intestare sempre ad una persona fisica) e che acquisisce ad ogni effetto di legge la titolarità del rapporto connesso alla Carta, assumendo gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto.

CONTAMINAZIONE: si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente.

FURTO AGGRAVATO: furto con aggressione.

GIORNO DI DEGENZA: la permanenza dell'Assicurato nell'Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di degenza.

GUERRA: si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva il ricovero presso un Istituto di Cura.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di Cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

POLIZZA COLLETTIVA: polizza N. 100070000091 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro.

RICOVERO: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.



SOSTANZE BIOLOGICHE: si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali.

SOSTANZE CHIMICHE: si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali.

SOSTANZE NUCLEARI: si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, scarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.

TERRORISMO: si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di cose o persone, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà o che comprometta o interferisca con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, ad opera di qualsiasi persona o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, laddove l'effetto sia intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una parte di essa, ovvero destabilizzare qualsiasi settore dell'economia. Per Terrorismo si intende inoltre qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal governo del paese in cui tale atto si verifica, ovvero dal paese di residenza dell'Assicurato.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Sezione A - Garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli sportelli automatici (ATM)

Sezione B - Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli sportelli automatici (ATM).

Sezione C - Garanzia Assistenza all'estero in caso di furto, rapina o smarrimento della carta Prepaid.

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte di credito emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Circostanze del Rischio

a) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

b) Aggravamento del rischio

La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in Conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE**SEZIONE A - GARANZIA FURTO CON AGGRESSIONE DEL CONTANTE PRELEVATO AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM).****Art. 10 - Oggetto della Garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM):**

La Garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 11 Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente Garanzia è 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 12 - Massimale

Il massimale per Assicurato per carta assicurata è di euro 250,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e di euro 500,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia.

Art. 13 - Esclusioni della Garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM):

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) prelevamento di denaro contante effettuato con una carta diversa dalla carta Assicurata;
- b) qualsiasi furto con aggressione che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
- c) qualsiasi furto con aggressione di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;
- d) qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.

Art. 14- Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente entro le 48 ore successive.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 29 della Sezione F - Denuncia di sinistro.

SEZIONE B - GARANZIA INDENNITÀ GIORNALIERA A SEGUITO DI RICOVERO DA INFORTUNIO QUALE CONSEGUENZA DEL FURTO CON AGGRESSIONE DEL DENARO CONTANTE PRELEVATO AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)**Art. 15- Oggetto della garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da Infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)**

La presente polizza garantisce all'Assicurato il pagamento un'Indennità giornaliera, a seguito di ricovero in Istituto di Cura, al verificarsi di un infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato con la carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

La Società rimborserà solo ed esclusivamente le degenze conseguenti all'Infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM).

Articolo 16 - Limite di indennizzo

In caso di infortunio occorso durante la validità dell'assicurazione, che renda necessario il ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società, per ogni giorno di degenza, corrisponde l'Indennità giornaliera garantita di euro 50,00 a partire dal secondo giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni per ciascun ricovero.

La liquidazione dell'indennità dovuta viene effettuata a degenza ultimata e su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura.

Art. 17- Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Art. 18- Accettazione garantita

Per la stipulazione della presente polizza la Società non richiede né certificazione medica né visita medica alle persone da assicurare. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20 - Esclusioni della Garanzia "Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro Contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM).

Art. 19- Cumulo di indennità

Gli indennizzi di cui alla presente polizza sono pagati dalla Società in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi altra forma di previdenza o assicurazione, pubblica o privata, che l'Assicurato avesse in corso o stipulasse in futuro.

Art. 20 - Esclusioni della Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da Infortunio quale conseguenza del furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM).

E' escluso dalla garanzia il pagamento dell'indennità giornaliera conseguente a ricoveri presso Istituti di Cura, ospedali o cliniche per:

- a) eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
- b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- c) cura dell'AIDS e/o malattie trasmissibili per via sessuale;
- d) cura del diabete e dell'epilessia;
- e) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o di stomatologia ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
- f) check-up, esami periodici o di controllo;
- g) Cure dentarie, pronto soccorso e/o anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate (qualora non siano resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza);
- h) Rieducazione professionale e riadattamento funzionale, in centri per convalescenza, in ospizi per anziani ed in servizi di gerontologia;

Infortuni subiti a seguito di furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM):

- i) sotto l'effetto di abuso di alcolici e di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j) derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, restando operante l'assicurazione per gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione D - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 21- Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente entro le 48 ore successive.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 29 della Sezione F - Denuncia di sinistro.

SEZIONE C - GARANZIA ASSISTENZA ALL'ESTERO

Art. 22 - Oggetto della garanzia assistenza all'estero in caso di furto, rapina o smarrimento della carta Prepaid

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti:

a) Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della carta Prepaid, la Società" a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, provvederà ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

b) Anticipo spese rientro anticipato a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio e della carta Prepaid, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa,

provvederà ad organizzare il rientro anticipato dall'estero (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'Assicurato; inoltre se a motivo del rientro anticipato l'Assicurato dovesse abbandonare il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo, anticipandone il costo.

In entrambi i casi il costo del biglietto non potrà essere superiore a € 2.500,00.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

c) Anticipo spese di hotel a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della carta Prepaid, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, provvederà al pagamento della fattura dell'hotel fino ad un importo massimo di € 2.500,00.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

Art. 23 - Richiesta di prestazione di assistenza all'estero.

Per ogni richiesta di prestazione di assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, dovrà contattare, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, la **Centrale Operativa della Società al numero 800.124.124 (dall'Italia)**

Per le chiamate dall'estero dovrà contattare il numero: +39 02.30328013 (dall'Estero)

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come **"Assicurato Carta Prepaid"** e comunicare:

cognome e nome dell'interessato ora e luogo del furto/smarrimento delle carte di pagamento; prestazione richiesta; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

SEZIONE D - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**Art. 24- Esclusioni Comuni a tutte le garanzie**

La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:

- a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- b) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di Qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 25- Arbitrato - perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Questa assicurazione non andrà in alcun modo a beneficio, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vettore o altro depositante.

Art. 26 - Surrogazione. Citazione di terzi in giudizio

Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. subentra all'assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa.

Per la copertura infortuni, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di surrogazione verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 27 - Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- a) alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
- b) in ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
- c) la ricevuta della liquidazione del sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 28- Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.

Ai sensi della presente polizza per "**Pratica Completa**" si intende la pratica inerente il sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia sinistro e prove documentali.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità:

- inviare il modulo di denuncia del sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: **Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal modulo di denuncia.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro da ritirare presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000091.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE F - DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 29- Denuncia di sinistro.

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:

- a) verbalizzare l'accaduto alle Autorità competenti entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;

b) inviare denuncia del sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal modulo di denuncia.

L'Assicurato dovrà fornire tutte le prove documentate della perdita subita alla Società.

Ai fini della garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM) per "prove documentali" si intendono il set di documenti che l'Assicurato dovrà presentare unitamente al modulo di denuncia sinistro per poter aprire il sinistro, oggetto di accertamento da parte della Società:

- a) denuncia alle Autorità Competenti indicante, fra l'altro, il luogo, la data e l'ora esatta dell'aggressione nonché l'ammontare di denaro sottratto;
- b) scontrino di prelevamento indicante la data, l'ora e l'importo del prelevamento o documento equivalente che attesti l'avvenuto prelevamento del denaro;
- c) certificato medico in originale o dichiarazione testimoniale dettagliata, datata e firmata, che precisi le circostanze dell'aggressione e riporti nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione del testimone, unitamente a un documento ufficiale, quale passaporto o patente di guida, che comprovi l'identità e la firma del medesimo.

Prove documentali aggiuntive richieste per la garanzia "Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione ":

- a) Verbale del Pronto Soccorso;
- b) Certificato di degenza con indicata diagnosi di dimissione.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

RECLAMI

Art. 30 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Via San Francesco D'Assisi, 10
10122 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasnpaoloassicura.com
email: reclami@pec.intesasnpaoloassicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito **www.ivass.it**, nella sezione **Guida ai reclami > Come presentare un reclamo**.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42133206
Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasampaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "*Data Protection Officer*" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasampaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;

- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo

caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.